

**INTESA PER L'ACCESSO ALLE INDENNITÀ DI CUI ALL'ART. 40 DEL D.L. 34/2019 PER I LAVORATORI SUBORDINATI E AUTONOMI IN CONSEGUENZA DELLA CHIUSURA DELLA STRADA DI GRANDE COMUNICAZIONE SS 3BIS TIBERINA, E45 ORTE-RAVENNA, DAL KM 168+200 AL KM 162+698 DAL GIORNO 6 GENNAIO 2019 PER SEQUESTRO DEL VIADOTTO PULETO CON INTERDIZIONE DELLA CIRCOLAZIONE**

La Regione Emilia-Romagna, rappresentata dall'Assessore Palma Costi e le Parti Sociali sottoscrivono la presente intesa per definire criteri di accesso alla misura di sostegno al reddito per lavoratori subordinati o autonomi, che hanno subito una sospensione/riduzione dell'attività lavorativa a causa della chiusura del viadotto "Puleto" disposto dall'autorità giudiziaria della S.S. 3 bis Tiberina, E45 Orte-Ravenna.

Visti:

- l'Art. 40 del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 - Misure di sostegno al reddito per chiusura della strada SS 3-bis Tiberina E45, convertito con modificazione dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che prevede:
  - al comma 1 "E' concessa, ai sensi del comma 3, un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa, a decorrere dal 16 gennaio 2019, per un massimo di sei mesi, in favore dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare l'attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito della chiusura della strada SS 3bis Tiberina E45 Orte Ravenna dal Km. 168+200 al Km 162+698, per il sequestro del viadotto Puleto con relativa interdizione totale della circolazione, dipendenti da aziende, o da soggetti diversi dalle imprese, coinvolti dalla predetta chiusura, che hanno subito un impatto economico negativo e per i quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro o che hanno esaurito le tutele previste dalla normativa vigente",
  - Al comma 2. "In favore dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa dell'evento di cui al comma 1, è riconosciuta, ai sensi del comma 3, un'indennità una tantum pari a 15.000 euro, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di aiuti di Stato",
  - Al comma 3. "Le indennità di cui ai commi 1 e 2 sono concesse con decreto delle regioni Emilia Romagna, Toscana e Umbria, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2019. La ripartizione del limite di spesa complessivo di cui al primo periodo del presente comma tra le regioni interessate e le modalità ai fini del rispetto del limite di spesa medesimo sono disciplinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Le regioni, insieme al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che provvede all'erogazione delle indennità. Le domande sono presentate alla regione, che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle regioni Emilia Romagna, Toscana e Umbria",
  - Al comma 4. "Per l'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale di cui al comma 1, è prevista la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS. Il datore di lavoro è obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall'Istituto, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di autorizzazione al pagamento da parte dell'INPS se successivo. Trascorso inutilmente tale periodo, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi, rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente";

- Il Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 11 del 24 novembre 2018 avente per oggetto "Dichiarazione dello stato di crisi regionale conseguente la chiusura della strada di grande comunicazione SS 3bis Tiberina, E45 Orte-Ravenna, dal km 168+200 al km 162+698 dal giorno 16 gennaio 2019 per sequestro del viadotto Puleto con interdizione totale della circolazione", che ha individuato l'area territoriale interessata dall'evento sopra specificato.

Si conviene di definire i seguenti criteri di l'accesso all'indennità di cui all'art. 40 del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, tenuto conto di quanto convenuto nella riunione con le parti sociali e le Istituzioni tenutasi in data odierna:

#### **Ripartizione delle risorse assegnate alla Regione Emilia-Romagna tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi:**

Si assume che l'80% delle risorse assegnate alla Regione Emilia-Romagna dal Decreto interministeriale di cui all'art. 40 del DL 34/2019 sono da destinarsi all'indennità di cui al comma 1 dell'art. 40 del Decreto Legge stesso destinata ai lavoratori subordinati. Le risorse residue potranno aggiungersi al 20% delle risorse da destinarsi alle indennità di cui al comma 2 dell'art. 40 del DL 34/2019.

#### **Indennità di cui al comma 1 – art. 40 D.L. 34/2019 riguardante i lavoratori subordinati.**

L'indennità di cui al comma 1 è un sostegno al reddito di importo pari al trattamento massimo di integrazione salariale. Per richiedere l'indennità si seguiranno le prassi già in uso per la cassa integrazione guadagni in deroga:

- A. Presentazione da parte delle aziende che hanno operato la sospensione dei lavoratori, di una domanda all'Agenzia regionale per il lavoro, per il tramite del sistema **SARE**, alla quale dovrà essere allegato l'accordo sindacale da cui si evinca che la causale di riduzione/sospensione dal lavoro sia direttamente connessa con la limitazione della circolazione.
- B. Invio della domanda, in regola con le norme sul bollo, tramite PEC all'Agenzia Regionale per il Lavoro – Servizio integrativo politiche del lavoro, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000) da parte del legale rappresentante in merito all'impossibilità di accesso o all'esaurimento di ogni altra forma di integrazione salariale a copertura dei periodi di sospensione.
- C. Invio da parte dell'azienda ad INPS dei modelli SR41 ("documentazione contabile") con l'indicazione esatta delle ore di sospensione da integrare entro i limiti temporali definiti al comma 4 dell'art. 40 del D.L. 34/2019.
  - L'indennità potrà coprire periodi di sospensione, anche non continuativi, esclusivamente nel periodo tra il 16 gennaio e il 15 luglio 2019 (6 mesi previsti dalla norma).
  - L'indennità potrà essere richiesta solo per i casi in cui non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro o che hanno esaurito le tutele previste dalla normativa vigente. Anche in quest'ultimo caso i periodi di copertura non potranno andare oltre il 15 luglio 2019.
  - I beneficiari sono coloro che svolgono attività di lavoro dipendente presso unità produttive site all'interno dei comuni individuati nella proposta del Presidente della Regione Emilia-Romagna al Ministero del Lavoro dei criteri di riparto dei finanziamenti previsti dalla norma tra le Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Umbria, vale a dire **Bagno di Romagna, Cesena, Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina, Verghereto, Roncofreddo, Sogliano al Rubicone, Sant'Agata Feltria**.
  - L'importo medio orario dell'indennità, pari al trattamento massimo di integrazione salariale e comprensivo di copertura figurativa e ANF sarà definito con circolare dell'INPS (per analoga situazione del crollo del ponte Morandi a Genova era prevista una indennità oraria di € 10,22).

#### **Indennità di cui al comma 2 riguardante i lavoratori autonomi:**

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including "AF", "R", "af", "W", "K", and "P".

- L'indennità è concessa a favore delle **persone fisiche** (lavoratori autonomi) e non delle imprese. Questo significa che ogni lavoratore autonomo dovrà presentare una propria istanza anche se facenti parte come ad esempio socio, collaboratore o agente/rappresentante della stessa azienda. L'istanza in regola con le norme sul bollo, dovrà essere presentata a mezzo pec all'Agenzia regionale per il lavoro su di un apposito modulo definito dall'Agenzia stessa.
- I beneficiari sono coloro che svolgono attività di lavoro autonomo (titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza) presso unità produttive site all'interno dei comuni individuati nella proposta del Presidente della Regione Emilia-Romagna al Ministero del Lavoro dei criteri di riparto dei finanziamenti previsti dalla norma tra le Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Umbria, vale a dire **Bagno di Romagna, Cesena, Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina, Verghereto, Roncofreddo, Sogliano al Rubicone, Sant'Agata Feltria**.
- Il **periodo di riferimento** è compreso tra 16 gennaio 2019 e il 15 luglio 2019 (6 mesi previsti dalla norma).
- Si applica la normativa sugli **aiuti di stato** (*de minimis*) in quanto per la normativa europea qualsiasi attività autonoma o professionale è impresa.
- Sono **esclusi** dall'indennità chi presta attività autonoma in modo occasionale (sotto i 5.000€ annui) in quanto non è obbligato all'iscrizione previdenziale.

- Deve essere dimostrata una **sospensione** totale o parziale dell'attività, compresa anche una variazione dell'attività che ha comunque comportato una diminuzione del lavoro. I criteri per dimostrare tale sospensione/riduzione dell'attività lavorativa sono raggruppati nelle seguenti categorie:

A. Lavoratori autonomi soci o titolari di attività di impresa o professionale che in conseguenza dell'evento, nel periodo di riferimento e per un minimo di 32 ore anche non continuative, **ha sospeso uno o più lavoratori dipendenti** dall'impresa stessa, con accesso ad ammortizzatori sociali o all'indennità di cui al comma 1 dell'art. 40 del D.L. 34/2019. Alla domanda di accesso all'indennità è necessario allegare il relativo verbale di accordo sindacale da cui si evinca la motivazione della sospensione e copia dell'istanza di accesso all'ammortizzatore sociale o all'indennità presentata ad INPS, Ministero del Lavoro, ente o fondo bilaterale. Non occorre allegare copia del verbale d'accordo e della domanda di accesso all'indennità già presentata all'Agenzia regionale per il lavoro in quanto ne è già in possesso. (PROPOSTA IL MINIMO DI 32 ORE DI SOSPENSIONE DEI DIPENDENTI – PARI A 4 GIORNATE ANCHE NON CONTINUATIVE – **IN ANALOGIA AGLI ATTI PREDISPOSTI DALLA REGIONE LIGURIA** RELATIVAMENTE AL CROLLO DEL PONTE MORANDI)

B. Lavoratori autonomi soci o titolari di attività di impresa o professionale **senza lavoratori dipendenti** possono presentare domanda di accesso all'indennità esclusivamente sulla base della perdita di commesse, ingaggi, contratti, lavori, forniture o fatturato calcolato rispetto alla media dei due anni precedenti, direttamente riconducibili alla chiusura della E45 e debitamente documentati e motivati da parte del legale rappresentante attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000. A tal fine è possibile presentare dichiarazioni o comunicazioni di committenti, fornitori o clienti di disdetta o ritardo nell'esecuzione dell'attività con indicazione della motivazione in diretta conseguenza della chiusura o riduzione della viabilità sul viadotto "Puleto" dalla quale si evinca una riduzione dell'attività almeno di 32 ore anche non continuative nel periodo di riferimento.

(ANCHE IN QUESTO CASO SI PROPONE IL MINIMO DI 32 ORE DI SOSPENSIONE – PARI A 4 GIORNATE ANCHE NON CONTINUATIVE – **IN ANALOGIA AGLI ATTI PREDISPOSTI DALLA REGIONE LIGURIA** RELATIVAMENTE AL CROLLO DEL PONTE MORANDI INOLTRE, LA CAUSALE INDIVIDUATA

E' MUTUTATA DA QUELLE INDICATE DAL BANDO DELL'UNIONE VALLE SAVIO PER I CONTRIBUTI ALLE IMPRESE)

- C. Titolari di rapporti di **collaborazione** coordinata e continuativa, di **agenzia** e di **rappresentanza** commerciale per almeno il 50% del proprio fatturato/reddito derivante da imprese committenti site nell'area individuata e che abbiano subito una sospensione della propria attività di collaborazione o rappresentanza commerciale per almeno di 32 ore anche non continuative nel periodo di riferimento debitamente documentata con dichiarazione del committente comprensiva di indicazione della motivazione in diretta conseguenza della chiusura o riduzione della viabilità sul viadotto "Puleto".

(ANCHE IL LIMITE MINIMO DEL 50% DEL REDDITO DERIVANTE DA COMMITTENTI SITI NELL'AREA E' PROPOSTA IN ANALOGIA AGLI ATTI PREDISPOSTI DALLA REGIONE LIGURIA RELATIVAMENTE AL CROLLO DEL PONTE MORANDI)

Bologna, 23 luglio 2019

Per la Regione Emilia-Romagna


L'Assessore alle Attività produttive, Piano energetico, Economia verde e Ricostruzione post-sisma

Palma Costi



Per l'Agenzia regionale per il lavoro il Direttore


Paola Cicognani






Per le Istituzioni

Comune	Nome e Cognome	Firma
UNIONE VALLE SAVIO	SIWIA CANALI	

Per le Organizzazioni sindacali

Denominazione organizzazione	Nome e Cognome	Firma
CGIL EMILIA ROMAGNA	PARIDE AMANTI	
CISL EMILIA ROMAGNA	CIRO DONNARUMMA	
UIL EMILIA ROMAGNA	ROBERTO FIVACCI	
CISL ROMAGNA	FRANCESCO MARINELLI	

Per le Associazioni datoriali

Denominazione Associazione	Nome e Cognome	Firma
CONFARTIGIANATO ER	BARBARA MACCARI	
CONFESERVENTI E.P.	ANGELO SPANO	
CONFCOOPERATIVE FC	PIERPAOLO PARONI	
CONFCOMMERCIO E.R.	PIETRO FANTINI	
CONFINDUSTRIE E.R.	GIANLUCA PESCONI	
CNA EMILIA ROMAGNA	LAURO BORSATO	